COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Prot. n. 8682 del 13/04/2026

Verbale di deliberazione n. 16 datata 13/04/2026

OGGETTO: Istanza di ammissione al passivo relativa al creditore: ANASTASI Carmelo Franco, nato a Spadafora (ME) il 23/05/1949 (n. 181 elenco OSL)
Ammissione alla procedura transattiva

L'anno duemilaventisei, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 13,30 e seguenti, presso la sede del Comune di Pedara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa Maria Angela Caponetti	Presidente	X	
Dott.ssa Concetta Felice	Componente		X
Dott. Gioacchino Albano	Componente	X	

e con la partecipazione del Segretario generale dell'Ente, dott.ssa Antonella Li Donni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
- con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- in data 21 novembre 2022, la Commissione si è insediata presso l'Ente, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione dell'OSL n. 2 del 21 novembre 2022 è stato emesso avviso ai creditori al fine di poter presentare istanza di insinuazione al passivo; in data 20 gennaio 2023 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori; termine prorogato di ulteriori 30 giorni con deliberazione dell'OSL n. 1 del 19 gennaio 2023;
- con deliberazione dell'OSL n. 11, in data 7 agosto 2023, è stata avanzata proposta all'Amministrazione Comunale volta all'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del D.Lgs n. 267/2000,

indicando nel medesimo atto l'ammontare dei tutti debiti rilevati a quella data mediante sommaria delibazione della fondatezza dei crediti medesimi;

- con deliberazione di giunta comunale n. 87 del 9 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

RICHIAMATI:

- l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
  - **comma 2**: "*L'ente locale dissestato è tenuto a (...) a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione.*"
  - **comma 3**: "*L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.*"
  - **comma 4**: "*L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio*";
- l'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, che, introducendo una limitata deroga all'art. 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- la Circolare del Ministero dell'interno - Finanza Locale n. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2 testualmente recita *"la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero;*
- l'art. 33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che dispone in merito alle risorse per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini di cui sopra ovvero, alternativamente, a garantire le risorse per effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venga rifiutata la proposta di transazione;

- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 12 del 20-7-2020, con la quale la stessa si è definitivamente pronunciata formulando il seguente principio di diritto: "*Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva*".

DATO ATTO che:
- con deliberazione n. 13 del 23 ottobre 2023 sono stati determinati i criteri e le procedure necessari per l'attività di liquidazione semplificata della massa passiva, stabilendo di proporre ai creditori ammessi alla massa passiva, in sede transattiva, il pagamento di una percentuale del 60%;
- con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di proposta transattiva, non negoziabile, che prevede espressamente l'accettazione dell'importo di cui alla proposta transattiva a saldo e tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti dell'O.S.L. e del Comune di Pedara, la rinuncia agli interessi e rivalutazione nonché a eventuali altri oneri e a ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti della Gestione Liquidatoria e del Comune di Pedara;

DATO ATTO che la massa passiva accertata è quella definita ai sensi dell'art. 254 co. 3 del T.U.E.L. e che ad essa si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

TENUTO CONTO dell'atto di orientamento emanato in data 26 ottobre 2018 dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, ex art. 154, comma 2, D. Lgs. n. 267/00, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;

DATO ATTO che:
- il Comune di Pedara ha inoltrato istanza volta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva, per l'importo di € 968,33, relativamente ad un presunto debito sussistente nei confronti di ANASTASI Carmelo Franco, nato a Spadafora (ME) il 23/05/1949, a titolo di compenso per l'attività di Commissario svolto in favore dell'Ente (pratica n. 181 elenco OSL);
- in relazione alla predetta istanza il Responsabile del Settore I del Comune di Pedara ha trasmesso la rituale attestazione sull'esistenza del credito ai sensi dell'art. 254, comma 4 T.U.E.L. dalla quale si rileva la conferma che il debito risulta pari ad euro 968,33 (fuori bilancio);
- l'approvazione dell'istanza di cui si tratta costituisce atto propedeutico ai successivi provvedimenti finalizzati alla liquidazione, ai sensi di legge, e che, rispetto al debito in argomento, la Commissione potrà avviare la definizione transattiva delle pretese dei relativi creditori, secondo i criteri e la percentuale stabiliti con deliberazione di questo Organismo di liquidazione n. 13 del 23 ottobre 2023;
- il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante dal credito, con accettazione o rifiuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse;
- entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione si provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto e relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (Agenzia delle Entrate Riscossione/DURC) e fatti salvi, altresì, eventuali atti di cessione del credito. Decorso infruttuosamente il termine dei 30 (trenta) giorni succitato, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, in conformità all'art.258, comma 4;

RITENUTO pertanto:

- di dover approvare l'istanza di cui trattasi in conformità ai criteri definiti con delibera dell'O.S.L. n. 13 del 23/10/2023;
- di procedere all'invio della proposta transattiva per il corrispondente importo calcolato secondo i criteri stabiliti con la citata delibera n. 13 del 23/10/2023;

VISTI:

- il Titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 80 del 29 marzo 2004, convertito con legge n.140 del 28 maggio 2004;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, di approvazione del regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le Circolari del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93 e n. 28/97 FL del 14 novembre 1997

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente deliberato.

1. **di approvare** l'istanza n. 181, esaminata secondo ordine cronologico e ivi numerate progressivamente, relativo ai debiti di bilancio e fuori bilancio al 31.12.2020 di competenza della gestione liquidatoria che saranno inseriti nella massa passiva del dissesto finanziario, per come accertati e attestati dai responsabili degli Uffici e Servizi del Comune di Pedara, previa acquisizione di eventuali osservazioni e controdeduzioni da parte degli interessati cui sarà notificato il presente atto.

2. **di dare atto** che:
   - l'approvazione dell'istanza di cui trattasi costituisce atto propedeutico ai successivi provvedimenti finalizzati alla liquidazione, ai sensi di legge, e che, rispetto al medesimo debito pari ad euro 968,33 la Commissione può avviare la definizione transattiva della pretesa del relativo creditore, secondo i criteri e la percentuale stabiliti con deliberazione di questo Organismo di liquidazione n. 13 del 23 ottobre 2023;
   - la Segreteria dell'OSL provvederà, a contattare gli interessati per proporre la definizione transattiva del credito vantato, mediante nota a mezzo pec o raccomandata o invito formale presso gli Uffici dell'Organismo straordinario di liquidazione;
   - il creditore sarà chiamato a transigere i propri crediti e dovrà accettare entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta transattiva. In caso di accettazione della predetta proposta, il creditore dovrà sottoscrivere rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e oneri accessori;
   - decorso infruttuosamente il termine sopra indicato o in caso di espressa mancata adesione alla proposta transattiva da parte del creditore, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4 del TUEL;

3. **di disporre** che prima di effettuare il pagamento dei debiti, il Servizio Finanziario dell'Ente dovrà verificare ed attestare l'insussistenza di motivi ostativi. In tal caso si procederà in conformità alle disposizioni vigenti, alla relativa valutazione.

4. **Di nominare** per le consequenziali attività e procedure correlate all'esecuzione del presente atto, responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Consoli, Responsabile della Macro Area Amministrativa, che si avvarrà del personale di supporto già individuato con delibera n. 4 del 05.12.2022;

Di trasmettere il presente provvedimento, al Segretario Comunale, ai Responsabile dei Settori e/o Servizi del Comune, al Sindaco ed al Collegio dei Revisori del Comune di Pedara.

Di demandare all'Ufficio di Segreteria del Comune di Pedara la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune (*nella sezione dedicata alle attività dell'OSL*);

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
(Caporetti) (Alfano)

Il Segretario comunale
Dott.ssa A. Li Donni